

**DISCIPLINARE DI PERMESSO DI RICERCA**

L.R. 10.10.1989, n. 40

Permesso di ricerca di acqua minerale denominato “FONTE BLU”
in comune di Fossalta di Portogruaro (VE)

Art. 1 - Oggetto del permesso di ricerca

Il permesso di ricerca di acqua minerale denominato “FONTE BLU” è rilasciato alla ditta Fontebly S.r.l. con sede in Fossalta di Portogruaro (VE), Viale Venezia n.61, P.IVA. 03911000275, per il periodo di tre anni, prorogabile ai sensi dell’art. 11 della L.R. 10.10.1989 n. 40, a decorrere dalla data del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca medesimo. Il permesso viene rilasciato su di un’area di 16.649 metri quadrati ricadente nei mappali censiti ai n. 1597 e 1598 del foglio 11 del comune di Fossalta di Portogruaro (VE), area dichiarata in disponibilità e individuata con linea nera continua nei piani topografici in scala 1: 5.000 e 1: 2000 riportati nelle pagine successive.

Su tale area è prevista la terebrazione di un pozzo alla profondità compresa tra i 350 e 600 metri dal piano campagna, al fine di captare la falda minerale ed effettuare le analisi stagionali, nonché gli studi necessari per il riconoscimento ministeriale del fluido rinvenuto.

Il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi, con portata massima teorica di 10 litri al secondo. Vista la situazione idrogeologica dell’area, nonché il contesto urbanistico ambientale con le relative fragilità, la portata del pozzo della futura eventuale concessione non dovrà comunque superare complessivamente il valore di cinque litri al secondo; tale portata potrà essere adeguata sulla base delle indagini idrogeologiche e delle prove in pozzo, effettuate durante il permesso di ricerca.

A norma dell’art. 25 della L.R. 40/1989, il provvedimento di rilascio, tiene luogo ad ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza della Regione, esclusivamente per gli aspetti connessi con l’attività mineraria, fermo restando la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l’applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative al vincolo idrogeologico o altri vincoli insistenti sull’area ed in particolare a quanto stabilito dalle norme di attuazione del P.R.G. del comune di Fossalta di Portogruaro (VE).

Il permesso di ricerca viene rilasciato congiuntamente al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione approvato. Tale Piano esplica validità per una temporalità complessiva non superiore ad anni cinque dalla data del presente atto; gli impianti, le strutture e aree connesse alle medesime, ancorchè inserite nell’ambito del permesso utilizzate per attività diverse dalle attività minerarie, sono escluse dal piano di gestione approvato e soggiacciono alle specifiche norme di settore, anche in materia di sicurezza;

Il provvedimento di rilascio non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli previsti dal programma di coltivazione presentato.

Art. 2 – Vincoli

L’area di permesso è situata a circa 800 metri dalle aree S.I.C. IT 3250044 e Z.P.S. IT3250012, denominate “Ambiti fluviali dei Fiumi Reghena e Lemene - Canale di Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore”,

Il comune di Fossalta di Portogruaro è inserito nel Piano di Area denominato PALALVO che essendo scaduto, non esercita alcuna efficacia, restando comunque in vigore tutte le norme specifiche di tutela previste dal PTRC.

Il P.R.G. del Comune di Fossalta di Portogruaro individua l'area in parte come "zona Agricola E 1b – di protezione con delicato equilibrio urbanistico" e in parte "Fascia di rispetto stradale".

Art. 3 - Disposizioni siti Natura 2000

Per la vicinanza ai siti Natura 2000, S.I.C. IT 3250044 e Z.P.S. IT3250012, per la perforazione del pozzo dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni :

- prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- durante la esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.

Prima del rilascio della eventuale futura concessione dovrà essere presentata una nuova Valutazione di incidenza ambientale che dovrà essere riferita sia alle previste strutture minerarie (pozzi e altre pertinenze), sia ad eventuali successivi interventi definiti dai programmi lavori annuali, con le correlate realizzazioni di interventi minerari, secondo le modalità ed i limiti di seguito elencati:

- Programmi lavori annuali e correlati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di emergenze ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie;
- Programmi lavori annuali e nuovi pozzi, da realizzarsi entro la distanza limite di 200 metri da un esistente pozzo minerario, ed altre correlate nuove pertinenze di boccapozzo e di raccordo;
- Rispetto del tetto massimo di prelievo complessivo stabilito.

Art. 4- Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione dei pozzi

Il titolare del permesso è obbligato al rispetto di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui alla L.R. 40/1989, al R.D. n.1443/1927, al D.P.R. 9.4.1959, n.128 (Norme di polizia delle miniere e cave) al D.Lgs. 624/1996 (sicurezza e salute dei lavoratori) e le statuizioni di cui al D.Lgs. 30. 5.2008, n.117;

Dovrà essere nominato un Direttore responsabile dei lavori minerari e tali lavori dovranno iniziare entro tre mesi dalla consegna del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.

Ai sensi dei succitati D.P.R.128/59 e D.Lgs 624/1996, il nominativo del Direttore responsabile dei lavori minerari e la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, vanno inviati alla Direzione Geologia e Attività Estrattive almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e per conoscenza, al Comune interessato.

Nella perforazione del pozzo la ditta dovrà rispettare, in particolare, le distanze imposte dall'art. 62 del D.P.R 128/59.

Il pozzo dovrà avere un'area di salvaguardia assoluta delle dimensioni di metri tre per tre, isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione.

Le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato, dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate all'Ufficio regionale competente in materia di Acque termali, almeno 48 ore prima dell'inizio delle stesse.

Durante la perforazione dovranno essere adottate tutte le tecniche necessarie per evitare una contaminazione del suolo da parte di eventuali fanghi bentonitici e dovrà essere tenuto un “giornale di sonda” così come previsto dall’art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla Regione.

Il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione in materiale tale da non modificare le caratteristiche chimiche e microbiologiche accertate all’acqua rinvenuta, cementata fino al piano di campagna.

Il titolare del permesso di ricerca dovrà comunicare preventivamente alla Regione la data e l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione.

Il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il titolare del permesso di ricerca dovrà comunicare preventivamente alla Regione la data e l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura.

L’eventuale sollevamento meccanico dell’acqua dovrà avvenire evitando l’uso di aria compressa, ricorrendo invece a elettropompa, anche di tipo sommerso.

In ottemperanza all’art.17 della L.R. 40/89, in funzione anche della eventuale futura concessione, dovranno essere installati alla testa pozzo, un termometro, un manometro, e una derivazione chiusa con saracinesca, per il prelievo dei campioni e l’esecuzione di controlli sull’acquifero.

Il titolare del permesso di ricerca dovrà provvedere alla conservazione, per almeno dodici mesi, dei campioni di terreno attraversati con la perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione Geologia e Attività Estrattive, per studi, analisi, ricerche, ecc. Durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l’analisi del “cutting” e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio.

Il titolare del permesso di ricerca dovrà, altresì, inviare alla Regione, entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l’avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa l’andamento dei lavori di perforazione e le connotazioni del possibile giacimento, se e in quanto rinvenuto. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato.

Il titolare dovrà inoltre provvedere alla verifica in merito alla presenza di pozzi artesiani ubicati nelle aree circostanti all’area del permesso di ricerca potenzialmente interferenti con i prelievi stabiliti, allo scopo di conoscerne l’effettivo uso e valutare, se del caso, anche con adeguate prove idrauliche, l’assenza di interferenza del futuro emungimento. La ditta dovrà al riguardo presentare apposita relazione di accertamento e monitoraggio a firma di tecnico abilitato.

I risultati dell’attività di monitoraggio dovranno essere trasmessi alla Direzione Geologia e Attività estrattive e all’ARPAV provinciale di Venezia.

Qualora l’apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto a eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Regione, Direzione Geologia e Attività Estrattive, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente a cementare ed abbandonare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente.

Dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione, le ricerche, il prelievamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Regione, Direzione Geologia e Attività Estrattive oppure da personale dalla stessa incaricato.

Lo scarico dell’acqua minerale dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 102 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152.

Dovranno essere rispettate le statuizioni di cui al D.lgs.117/08.

Art. 5 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare del permesso di ricerca l’obbligo di :

- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione al programma lavori previsto;
- richiedere la proroga del permesso almeno due mesi prima della scadenza;

- trasmettere annualmente alla Giunta Regionale, Direzione Geologia e Attività Estrattive, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e comunicare immediatamente l'avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere;
- fornire ai funzionari della Regione ed alle autorità competenti tutti i mezzi necessari per visitare i lavori, comunicare i dati statistici e tutte le informazioni che venissero richieste;
- attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero impartite dalla Regione e dalle autorità competenti al fine del controllo, della regolare esecuzione della ricerca e dell'uso della risorsa rinvenuta;
- utilizzare l'acqua rinvenuta in fase di permesso di ricerca esclusivamente per le analisi e le prove idrogeologiche previste; l'estrazione dell'acqua dovrà essere comunicata preventivamente alla Direzione Geologia e Attività Estrattive;
- versare il diritto annuo anticipato di cui all'art.9 della L.R. 40/89, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso di ricerca;

Art. 6 - Sanzioni e vigilanza

Il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi

Le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il titolare del permesso, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità del permesso di ricerca, ai sensi dell'art. 34 della medesima L.R.40/1989 e dell'art. 40 del R.D. 1443/1927.


La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/89 nonché in materia di polizia mineraria sono esercitate ai sensi dell'art. 49 della stessa, dalla Direzione Geologia e Attività Estrattive e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'art.5 del DPR 9.4.1959 n. 128, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.

PERMESSO DI RICERCA DENOMINATO " FONTE BLU "

IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)


Scala 1: 5000



Comune di Fossalta di Portogruaro (VE)

scala 1: 5.000

PERMESSO DI RICERCA DENOMINATO " FONTE BLU" IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
Scala 1:2000



ESTRATTO MAPPA Scala 1.2000